

**MEMORIA DI UNAITALIA – UNIONE NAZIONALE FILIERE
AGROALIMENTARI CARNI E UOVA IN MERITO AL DISEGNO
DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E
L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA -
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019” (AS 1721)**

*Signor Presidente,
Gentili Senatrici e Senatori,*

desidero ringraziare la 14a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica per averci invitato a partecipare al dibattito nell'ambito dei lavori relativi al disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019" (AS 1721). Con il presente documento Unaitalia intende contribuire ai lavori, in particolare sulle disposizioni che sono di più diretto interesse per il settore da noi rappresentato, con particolare riguardo ai principi e ai criteri per l'implementazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare e del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

A seguito della presentazione della memoria, rimarremo a Vostra disposizione per tutte le domande che riterrete di volerci indirizzare.

Il Presidente Antonio Forlini

Roma, 28 maggio 2020

Unaitalia è l'associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale e circa il 30% di quella delle uova da consumo e degli ovoprodotti, in particolare per queste ultime associa le aziende operanti in filiera integrata. Quello avicolo è l'unico settore completamente autosufficiente nel panorama delle carni italiane, la produzione nazionale copre il 107,3% delle carni di pollo consumate.

Il comparto delle carni avicole è 100% Made in Italy, tutto il pollo che portano in tavola gli italiani è allevato, macellato e distribuito in Italia. In Italia sono attivi 18.500 allevamenti, che impiegano 38.500 addetti. Nel 2019 le relative aziende hanno prodotto un fatturato di 5.500 milioni di euro. Il consumo di carni avicole e di uova è stabilmente tra i primi posti nelle abitudini alimentari degli Italiani. Nel 2019 sono state prodotte 1.324.000 tonnellate di carni avicole e 12 miliardi e 258 milioni di uova.

Osservazioni

Il disegno di legge, attualmente all'esame in prima lettura della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica, reca disposizioni di delega per il recepimento di 33 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, i principi e i criteri direttivi generali e specifici che dovranno presiedere all'esercizio della delega. Come detto in premessa, ci soffermeremo specificamente sulle disposizioni di interesse per il settore, con particolare riguardo per:

- **l'articolo 7** che riguarda i Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
- **l'articolo 14** che riguarda i Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- **Allegato A**, art. 1 comma 1 punto 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021)

ARTICOLO 7 - Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

La direttiva in esame rappresenta un importante passo avanti nella gestione trasparente e improntata a principi di correttezza nelle relazioni contrattuali tra le parti all'interno della filiera agroalimentare.

Nella fase di recepimento dei principi fondanti della norma comunitaria sarà molto importante lavorare per un loro **coordinamento con le previsioni dell'art. 62 della Legge 1/2012**, mantenendo in vita le sue previsioni senza stravolgerne la disciplina, in particolari sui termini di pagamento: le previsioni dell'articolo 62 sono infatti state ampiamente "metabolizzate" nell'organizzazione quotidiana dei rapporti tra le aziende della filiera (contratti, fatturazioni, documentazione commerciale, ecc.) ed è pertanto fondamentale apportare modifiche con particolare cura e attenzione alle esigenze operative dei soggetti della filiera.

Altro punto di estremo rilievo è legato alla **soglia massima di fatturato delle imprese fornitrici** (attualmente previsto a 350 milioni di euro) cui si applicherà la direttiva. Tale soglia è stata frutto di un compromesso all'esito di una intensa trattativa in fase di trilatero e si basa sull'assunto puramente teorico di una diversa forza contrattuale di soggetti dimensionalmente più forti rispetto ad imprese più piccole e dunque ritenute necessariamente più deboli nelle relazioni con le grandi catene distributive. Questa impostazione non corrisponde alla realtà del tessuto produttivo nazionale ma soprattutto alle dinamiche commerciali di alcune filiere, come quella avicola, che gestiscono prodotti altamente deperibili, in cui ciò che incide nella relazione commerciale è la ridottissima

durabilità del bene, l'impossibilità di fare stock di prodotto invenduto, la complessa programmazione dell'intera filiera e l'estrema sensibilità degli equilibri nelle dinamiche domanda/offerta che prescindono totalmente dalle dimensioni dell'azienda fornitrice. Per questa ragione è essenziale **rimuovere in fase di recepimento della direttiva il limite di fatturato** di cui sopra.

Riteniamo utile inoltre che in fase di recepimento nazionale siano introdotte **ulteriori fattispecie di pratiche sleali** che possono essere integrate tra quelle esplicitamente vietate. A titolo di esempio, l'emergenza Covid 19 ha accresciuto di molto il commercio elettronico anche nella filiera agroalimentare e andrà valutato con attenzione come questa nuova modalità di acquisto dei prodotti potrà impattare anche nelle dinamiche commerciali tra i vari soggetti della filiera. Il testo dell'attuale delega va già in questa direzione e sarebbe opportuno fornire indicazioni affinché anche le pratiche di cui all'articolo 3 comma 2 della direttiva vengano in toto o in parte recepite dalla normativa nazionale come sleali senza condizioni.

Da ultimo, un cenno **sull'autorità di contrasto**. A nostro avviso, a prescindere da quale sarà l'autorità individuata a livello nazionale, ciò che andrà valutato con attenzione saranno le competenze e gli strumenti che quest'ultima dovrà avere per svolgere con efficacia il proprio ruolo. Le dinamiche commerciali e contrattuali all'interno della filiera agroalimentare sono molto complesse e peculiari, differiscono spesso da filiera a filiera, e necessitano di figure esperte, numericamente adeguate e ben formate che siano nelle condizioni di conoscere i meccanismi che regolano tali dinamiche ed eventuali condizioni che possano alterarli, preservando l'interesse della correttezza e continuità di rapporti tra operatori.

ARTICOLO 14 - Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale

La struttura del regolamento (UE) 2016/429, che si applicherà dall'aprile del prossimo anno, si fonda su un approccio **"One health"** assolutamente condivisibile, quanto mai moderno, integrato e completo e rappresenterà sicuramente un punto di forza e di equilibrio fra gli Stati Membri in ambito comunitario. Di seguito gli aspetti di cui, a nostro giudizio, bisognerà tenere conto:

- **Rafforzamento, miglioramento e armonizzazione degli attuali strumenti normativi in materia di malattie infettive trasmissibili.**

L'applicazione del regolamento 2016/429 costituisce l'occasione per rivedere e semplificare normative nazionali che spesso si sovrappongono fra loro e, soprattutto, non appaiono più adeguate, per via della scomparsa di talune malattie animali e dell'emergere di altre un tempo irrilevanti se non addirittura sconosciute, comprese quelle non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento. Ci si presenta l'occasione per abbandonare una normativa obsoleta, che spesso ha dovuto essere colmata con interventi di urgenza, quali decreti ministeriali, circolari e note, e ordinanze a tempo da prorogare periodicamente, tutti atti privi della forza di legge per superare DPR, leggi e addirittura regi decreti.

- **Autorità centrale di coordinamento**

È indubbio che, in questo ambito, il Ministero della Salute giochi un ruolo essenziale quale autorità centrale di coordinamento. È necessario che il Ministero della Salute sia messo nelle effettive condizioni, sia per l'organizzazione interna che per i soggetti con i quali dovrà interfacciarsi, di svolgere al meglio e a pieno la propria funzione di coordinamento centrale, essenziale per la gestione, il contenimento e la prevenzione delle malattie animali trasmissibili, come ampiamente dimostrato nella gestione di emergenze sanitarie negli anni passati.

Per questo auspichiamo un effettivo coordinamento fra sanità animale e sicurezza alimentare a livello centrale che trovi omologo riscontro in un dipartimento coordinato da una figura di pari autorità in ambito veterinario regionale e locale. Strutture sul territorio, riconosciute all'interno del Sistema Sanitario Nazionale, imprescindibili per azioni efficaci e coordinate, con obiettivi comuni e medesimi strumenti. Si pensi alla necessità di decisioni condivise e armonizzate nella lotta all'Influenza aviaria, una minaccia ricorrente nei territori italiani posti lungo le rotte migratorie, o alla Peste suina africana, che si avvicina inesorabilmente ai nostri confini. Si pensi anche alla rilevanza dello stato sanitario di un Paese rispetto alle malattie animali trasmissibili per l'apertura dei mercati extra Ue e alla necessità di coordinamento centrale che abbia l'autorità e la forza di rapportarsi con gli omologhi degli altri Stati.

- **Possibilità di delegare specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali.**

Sovente alcune attività ufficiali vengono delegate a veterinari non ufficiali, aziendali o di filiera, a causa non solo delle risorse limitate, ma anche dell'opportunità che, in caso di focolai, i veterinari ufficiali non si rechino nei diversi allevamenti accrescendo il rischio di trasmissione delle malattie. È necessario fornire una base giuridica per definire le modalità di concessione, riconoscimento e gestione delle suddette deleghe.

- **Obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.**

Gli operatori, a tutti i livelli, del settore zootecnico devono potersi interfacciare con un solo interlocutore e, soprattutto, non devono subire la richiesta di immettere le medesime informazioni più volte e in più sistemi, per via di disorganizzazioni centrali, regionali e locali. Per questo, laddove necessario, occorrerà riordinare, collegare e integrare fra loro tutti i sistemi di raccolta dati attualmente attivi.

- **Ruolo dei veterinari aziendali (o di filiera integrata)**

La valorizzazione dell'attività svolta dai veterinari aziendali (o di filiera integrata) è uno degli anelli ancora mancanti per un'azione sinergica fra pubblico e privato, in modo che gli sforzi che vengono richiesti all'operatore del settore zootecnico possano contribuire efficacemente ad accrescere le conoscenze sulla nostra realtà produttiva, vedendo riconosciuta una propria dignità e credibilità al fianco della attività ufficiali.

Allegato A, art. 1 comma 1 punto 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021)

Com'è noto, la direttiva in esame è finalizzata a ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull'ambiente

Siamo consapevoli dell'importanza delle tematiche ambientali e, come settore, vogliamo essere parte del cambiamento annunciato con l'approvazione del c.d. Green Deal Europeo ma, allo stesso

tempo, sottolineiamo la attuale mancanza di alternative di imballaggio sicure per i prodotti delle nostre filiere agroalimentari che necessitano di una attenzione particolare. A differenza di altri settori che utilizzano imballaggi plastici al pari di altri alternativi, le nostre aziende non possono attualmente ricorrere all'impiego di imballaggi diversi senza compromettere le caratteristiche qualitative del prodotto stesso e le garanzie igienico sanitarie per i consumatori, trattandosi di prodotti freschi ed altamente deperibili.

È necessario considerare, dunque, **l'inesistenza di materiali alternativi equivalenti con pari funzione e in grado di garantire i medesimi requisiti di sicurezza, salubrità e qualità alimentare nell'interesse dei consumatori.**